

PROTOCOLLO DI INTESA

La presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali – nella persona del Ministro per gli affari regionali Sen. Enrico La Loggia

e

La Provincia Autonoma di Trento nella persona del suo Presidente Lorenzo Dellai

Visto l'articolo 2, l'art. 15, terzo comma, l'art. 92, secondo comma, l'art. 98, primo comma e l'art. 102 dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, secondo i quali “nella Provincia Autonoma di Trento - in attuazione dei principi costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche di cui all'art. 6 della Costituzione – sono promossi lo sviluppo, la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle minoranze linguistiche locali;

Viste le norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol di cui ai decreti legislativi 16 dicembre 1993, n. 592 e 22 maggio 2001, n. 261, concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento;

Vista la legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 recante norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in particolare gli articoli 9 e 15 della legge stessa, che dettano disposizioni in merito alle procedure di finanziamento;

Visto il regolamento di attuazione della legge, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n. 345, ed in particolare l'art. 8 del regolamento stesso, che prevede, tra l'altro, la stipula di protocolli di intesa in relazione alle suddette procedure di finanziamento;

Considerata l'opportunità di definire, di comune accordo, procedure che consentano una adeguata istruttoria ed una sollecita erogazione dei finanziamenti in ordine ai programmi di intervento nella materia presentati dagli enti individuati dall'art. 8, comma 3, del suddetto regolamento, al fine di consentire l'efficace e concreta applicazione dei precetti normativi finalizzati alla realizzazione di specifiche azioni e progetti volti alla promozione delle minoranze linguistiche del Trentino;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

§ 1. Istruttoria delle richieste

La Provincia Autonoma di Trento, interessata per territorio, assicura l'istruttoria dei progetti degli interventi aventi le caratteristiche indicate in premessa trasmessi, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di attuazione della legge n. 482/1999 dagli enti locali, dalle camere di commercio e dalle aziende sanitarie locali nei termini di cui al comma medesimo.

A tal fine cura la ricezione e la raccolta delle richieste, predisponendo le opportune strutture operative e verificando che le richieste medesime siano adeguatamente documentate, con particolare riguardo alla indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

§ 2. Trasmissione delle richieste

La Provincia Autonoma di Trento, nel termine indicato dall'art. 8, comma 5, del regolamento, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per gli affari regionali- i programmi di cui al punto 1 del presente protocollo, corredati da una sintesi degli stessi e da proprie osservazioni e valutazioni, nei limiti e secondo le modalità indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento.

§ 3. Progetti provinciali

In relazione alla disposizione dell'art.8, comma 5, ultima parte, del regolamento, la Provincia Autonoma di Trento, unitamente ai progetti indicati al paragrafo 1, trasmette, negli stessi termini, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per gli affari regionali- i propri progetti, corredati da una relazione illustrativa dalla quale emerga la coerenza degli stessi con gli interventi previsti dagli enti locali, nonché l'attività svolta dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi del paragrafo 1.

§ 4. Erogazione dei finanziamenti

Nei termini indicati dall'art.8, comma 6, del regolamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce con apposito decreto le somme di cui agli articoli 9 e 15 della legge 482/1999, tenendo conto delle osservazioni e valutazioni formulate ai sensi del paragrafo 2.

L'assegnazione delle somme spettanti ai sensi dell'art.8, comma 7, del regolamento, viene effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri direttamente alla Provincia Autonoma di Trento, che si impegna al diretto trasferimento dei relativi fondi ai soggetti individuati nei punti precedenti del presente protocollo di intesa, con le modalità di erogazione previste dalla normativa provinciale di settore.

§ 5. Durata

Il presente protocollo di intesa entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha durata triennale. Si intende tacitamente rinnovato, salvo che una delle parti comunichi all'altra, nel termine di sei mesi prima della scadenza, la volontà di recedere. Le parti in ogni caso si impegnano a portare a termine tutte le procedure in corso.

§ 6. Forme di pubblicità del presente protocollo

La Provincia Autonoma di Trento si impegna a portare a conoscenza del contenuto del presente protocollo di intesa, nelle forme ritenute più opportune, i soggetti di cui al paragrafo 1, liberando al riguardo la Presidenza del Consiglio dei Ministri da ogni onere e responsabilità.

.....
data di sottoscrizione

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
(Lorenzo Dellai)

IL MINISTRO PER GLI
AFFARI REGIONALI
(sen. Enrico La Loggia)